

OGGETTO

Istruzioni sul servizio incassi dal 1° Gennaio 1913

Egregio Signor Agente,

Per le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1912 N° 305 sul Monopolio delle Assicurazioni e nel Regolamento 5 Agosto 1912 N° 939, che avranno pieno vigore a datare dal 1° Gennaio 1913, rimane tassativamente stabilito:

1° — che i Soci i quali al 1° Gennaio 1913 avranno versato le mensilità per le quote iscritte solo a tutto il mese di Settembre 1911, e non oltre, saranno considerati come regolarmente decaduti a termini dell'art. 72 dello Statuto sociale ed avranno perduto in conseguenza ogni diritto di partecipare alla ripartizione del patrimonio sociale;

2° — che a datare dal 1° Gennaio 1913, non si potranno più accettare versamenti arretrati per mensilità anteriori al Gennaio 1913 per conto della Cassa Pensioni che da tale data cessa di funzionare come ente a sè;

3° — che perciò i versamenti che saranno effettuati dopo il 31 Dicembre 1912 non potranno esser assoggettati a multa, dovendo essi avere tutti decorrenza o dal 1° Gennaio 1913 o posteriore.

I signori Agenti, uniformandosi rigorosamente a tali principi d'ordine generale, dovranno in seguito tener conto:

1° — che dal 1° Gennaio 1913 i soci della Cassa Pensioni debbono essere distinti in due grandi categorie:

a) — soci i quali continueranno ad eseguire i loro versamenti senza prima dichiarare di voler passare allo Istituto di Stato. I versamenti di tali soci saranno considerati come versamenti destinati ad essere trasferiti all'uno o all'altro Istituto non appena i soci sottoscriveranno le relative domande per i desiderati trasferimenti;

b) — soci che faranno via via dichiarazioni di passare all'Istituto di Stato, e che convalideranno tali dichiarazioni firmando le relative proposte.

Per i soci che vorranno trasferirsi alla Cassa Nazionale di Previdenza, verranno date a suo tempo ulteriori istruzioni; per ora gli agenti li considereranno come soci aggiunti alla categoria a).

2° — che il conto di liquidazione dei versamenti fatti alla Cassa Pensioni deve chiudersi per ogni socio, a qualunque categoria appartenga esso, comprendendo le mensilità effettivamente versate a tutto il 31 Dicembre 1912 (escluso, ben inteso, le tasse di ammissione e le addizionali per spese generali, diritti di incassi e multe), sia che, per effetto di esse, il socio risulti, al surricordato giorno, in arretrato (non decaduto) nel senso specificato dall'art. 72 dello statuto sociale e per effetto di ottenuta sospensione dei versamenti, sia che per effetto di versamenti anticipati o di effettuata riduzione di quote si trovi ad avere quitanzato il libretto per mesi od anni oltre il 1912;

